



STATUTO

Art.1 Denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata "Associazione italiana Non Technical Skill" in sigla "AiNTS", di seguito denominata Associazione, il cui funzionamento è regolamentato dal presente Statuto, dal Regolamento attuativo e dal Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo provvede a scegliere la sede più opportuna dell'Associazione che è attualmente in Milano, Viale Monza 347. L'Associazione può aprire sedi territoriali.

Art.2 Scopi

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- Promuovere lo sviluppo delle NTS (Non-Technical Skill) per la prevenzione e la gestione dei rischi per salute e sicurezza sul lavoro, dei rischi nelle cure sanitarie, dei rischi nei trasporti e dei rischi nella gestione delle emergenze.
- Rendere accessibili e diffondere i concetti e il linguaggio del pensiero sistemico e della teoria della complessità tra gli operatori della prevenzione.
- Qualificare i propri associati a operare come consulenti e formatori capaci di sostenere l'approccio alla sicurezza sistemico e basato sulle NTS.
- Integrare la prevenzione e la gestione dei rischi con le altre politiche organizzative.
- Superare i limiti dell'approccio tecnico normativo alla prevenzione dei rischi.

L'Associazione coopera con gli organismi Qualificati nazionali ed internazionali nel campo dell'università, della scuola, della sanità, del lavoro e delle organizzazioni; agisce nell'ambito o di concerto con istituzioni ed enti pubblici o privati, quando ciò concorra a un miglior raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 3 Natura dell'Associazione

L'Associazione è libera ed indipendente, apolitica e apartitica, culturale – scientifica e non persegue scopo di lucro.

Al fine di svolgere le attività indicate nel successivo art. 4, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette dei propri aderenti. Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo prevalentemente gratuito. Agli aderenti possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione, nel rispetto delle leggi regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia, ed in particolar modo ai sensi della L.R. n. 1/2008, art. 17, comma 1-e, può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo (a titolo gratuito o retribuito) anche ricorrendo ai propri associati, con lo scopo di assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le proprie attività.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà utilizzare sia spazi di proprietà, che spazi condotti in locazione o in comodato.

L'Associazione, qualora se ne presenti la necessità, potrà, per il raggiungimento dei propri scopi, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici od altre Associazioni. L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro, e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle produttive marginali.

Per le attività marginali commerciali connesse e collaterali alle attività istituzionali, l'associazione può aprire Partita I.V.A., con eventuale opzione per regimi fiscali esistenti o che dovessero venire per Legge stabiliti.

L'Associazione ha piena autonomia e responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale della sua attività e di quelle ad essa collegate.

Art. 4 attività

Per raggiungere i suoi scopi, l'Associazione potrà svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune e in particolare:

- curare la preparazione e la divulgazione di materiale informativo e didattico;
- promuovere, organizzare e gestire in proprio o conto terzi convegni, manifestazioni, rassegne, mostre, congressi, riunioni, promuovere premi ed altro a carattere scientifico e culturale a livello nazionale e internazionale;
- promuovere, organizzare e gestire in proprio o conto terzi corsi, seminari, incontri, tavole rotonde, e altre attività formative e di specializzazione in tutti i campi di interesse dell'Associazione sia in Italia che all'estero;
- proporre a soggetti interessati studi, consulenze e ricerche in ogni ambito su tutte le tematiche e problematiche attinenti la prevenzione e gestione dei rischi e in particolare con riferimento agli approcci basati con il potenziamento delle Non Technical Skill;
- costituire e sviluppare comunità di pratiche, anche con l'utilizzo delle risorse della rete e dei social network;
- promuovere e svolgere attività di qualificazione e certificazione di persone, di organizzazioni, di attrezzature e di prodotti del settore;
- gestire contributi, fondi, elargizioni, nei modi consentiti dal presente statuto;
- raccogliere sponsorizzazioni per attività ed iniziative di interesse dell'Associazione;
- distribuire e vendere prodotti vari anche editoriali sia di propria produzione che prodotti da terzi;
- partecipare alla definizione delle politiche e delle normative di sicurezza, ambiente e salute

cooperando con organismi pubblici e privati e partecipare ad iniziative e progetti nazionali ed internazionali per promuovere e rappresentare le figure professionali degli associati;

- gestire il patrimonio associativo, dare in affitto o concessione, acquistare, vendere, locare i beni mobili od immobili dell'Associazione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle di solidarietà sociale sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 5 - Soci

Possono aderire all'associazione quanti intendano partecipare alla vita dell'associazione al fine di sostenerne e incoraggiarne l'attività, la ricerca e lo studio delle tematiche attinenti al sistema prevenzione nell'ottica indicata all'art. 2.

Il numero dei soci è illimitato.

L'associazione è composta da:

- Soci Ordinari (o anche soltanto Soci)** - tutte le persone fisiche che svolgono attività o sono interessati ai vari campi di interesse associativo e che sottoscrivono la domanda di iscrizione e vengono ammessi secondo le modalità indicate dal Regolamento attuativo;
- Soci Qualificati** - tutte le persone fisiche che hanno partecipato ai percorsi formativi di qualificazione promossi dall'Associazione o che, secondo le modalità indicate dal Regolamento attuativo, vengono riconosciuti come in grado di svolgere attività di formazione e/o consulenza per lo sviluppo della prevenzione e gestione dei rischi e delle emergenze con l'approccio delle Non Technical Skill.
- Soci Onorari** - persone fisiche che si sono distinte in modo rilevante nei campi di interesse dell'Associazione. Un Socio Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, su proposta di un iscritto. I Soci Onorari acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all'accettazione della loro nomina. I Soci Onorari hanno diritto al voto nell'ambito dell'assemblea;
- Socio Fondatore** - coloro che, come persone fisiche, hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione.

L'Associazione non si pone in alternativa e tantomeno in competizione con le esistenti associazioni attive nella prevenzione dei rischi o nelle politiche di organizzazione e risorse umane. L'Associazione accetta e incoraggia le multiple appartenenze. Possono aderire all'associazione persone aderenti a, e attive in, altre associazioni.

Art. 6 – Enti sostenitori e Enti promotori

Persone giuridiche come società, enti della pubblica amministrazione, organizzazioni del terzo settore possono contribuire allo sviluppo delle attività dell'Associazione come Ente sostenitore o Ente promotore.

- L'Ente sostenitore è la persona giuridica che dona un contributo economico all'Associazione come liberalità periodica o una tantum. Il nome e il logo dell'Ente sostenitore sono riportati nel sito internet dell'Associazione.

- b) L'Ente promotore è la persona giuridica che organizza una o più iniziative (convegni, corsi di formazione, pubblicazioni, patrocinii ecc.) di diffusione delle tematiche dell'associazione, con l'uso consentito dal CD del nome e del logo dell'Associazione stessa. Per il riconoscimento della persona giuridica come Ente promotore, non è richiesta alcuna donazione economica. Il nome e il logo dell'Ente promotore sono riportati nel sito internet dell'Associazione per i 12 mesi successivi a quello dell'evento di promozione.
- c) Una persona giuridica può essere riconosciuta come Ente sostenitore e promotore.

Art. 7 - Doveri e diritti dei soci

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli Organi Associativi. In particolare, i soci sono tenuti a:

- versare la quota associativa annuale; tale quota è definita dal Regolamento attuativo. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Ciascun socio ha diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale), e votare direttamente con voto singolo ex art. 2538 comma 2 Codice Civile, o per delega;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare i propri scopi;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento, con le modalità indicate dal Regolamento attuativo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici (e patrimoniali se dovuti ai sensi di Legge);
- eleggere ed essere eletti membri degli organi direttivi.

Art. 8 – Patrimonio e entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi da parte di enti pubblici, persone fisiche e giuridiche.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative ordinarie e straordinarie;
- b) da contributi in occasione di specifiche attività;
- c) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Art. 9 - Destinazione

Il patrimonio dell'associazione deve essere destinato alle finalità di cui all'art. 2 del presente statuto e non potranno essere distribuiti utili ai soci in qualunque forma.

Art. 10 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere presentati per l'approvazione dei soci entro il 30 aprile. I bilanci possono essere approvati tramite consultazione referendaria.

Art.11 Organi dell'Associazione

1) Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e il Vice-Presidente.
-

Art.12 Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.

L'assemblea è costituita dai soci Ordinari, Qualificati e Onorari di cui all'art. 5 in regola con il pagamento della quota associativa. I soci ente partecipano solo a titolo consultivo.

Art.13 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno. La convocazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto, anche per email, ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'assemblea.

L'Assemblea dei soci è convocata in via ordinaria per:

- definire la politica dell'associazione e approvare i programmi che s'intendono realizzare;
- discussione e approvazione del rendiconto economico e finanziario a consuntivo e a preventivo.
- ratificare le quote di iscrizione e le quote annuali stabilite dal Consiglio Direttivo
- eleggere il Consiglio Direttivo, il collegio sindacale e il collegio dei probiviri in base alle candidature pervenute alla Segreteria entro la data stabilita dal direttivo e comunque entro 30 giorni dalla data stabilita per l'assemblea.
-

Art.14 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dell'anno per decidere su:

- problematiche che rivestono carattere di straordinarietà o emergenza o tali da dover essere affrontate prima dello svolgimento di un'assemblea ordinaria;
- argomenti tali da non potersi configurare di sola competenza del Consiglio Direttivo;
- modifiche statutarie;
- scioglimento dell'associazione.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo con propria delibera nei seguenti casi:

- richiesta del Presidente dell'Associazione;
- richiesta scritta e motivata di almeno un terzo del Consiglio Direttivo;
- richiesta scritta e motivata, firmata da almeno un decimo dei soci;

- richiesta scritta e motivata dalla maggioranza del collegio sindacale;
- richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci fondatori.

La richiesta di convocazione deve includere anche l'oggetto ordine del giorno. La convocazione deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data stabilita.

Art. 15 - Regole e validità delle assemblee

Le assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti.

La convocazione dell'assemblea deve specificare il luogo la data e l'ora sia della prima che della seconda convocazione, e l'ordine del giorno dei lavori.

L'assemblea prima di iniziare i lavori elegge a maggioranza un proprio presidente e un segretario con il compito di garantire il regolare svolgimento dell'assemblea e delle operazioni di voto, registrare l'approvazione o il rifiuto delle mozioni e delle delibere, stendere il verbale dell'assemblea.

Nell'Assemblea Ordinaria chiamata a eleggere il nuovo C.D. dopo la nomina del presidente di assemblea, il Presidente dell'Associazione e il C. D. in carica decadono automaticamente dal loro mandato.

Nel caso di votazioni a scrutinio segreto l'assemblea elegge a maggioranza tre scrutatori addetti alle operazioni di voto.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea i soci in regola con i versamenti della quota annuale associativa. I soci possono farsi rappresentare per delega da un altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Sono elettori ed eleggibili i soli soci in regola con i versamenti. Per il Consiglio Direttivo saranno formulate liste con le candidature pervenute in ordine alfabetico.

Le votazioni per l'elezione degli organi associativi avvengono a scrutinio segreto e ogni socio non potrà esprimere più di tre preferenze. Sono eletti i soci che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità sarà eletto il più anziano per iscrizione e in caso d'ulteriore parità il maggiore d'età.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e alla nomina del Presidente, l'ordinaria amministrazione è svolta dal Presidente uscente. Dopo lo svolgimento delle elezioni per il consiglio, i posti che si renderanno eventualmente vacanti sono ricoperti dai primi non eletti.

Ogni membro di qualsiasi organismo dell'associazione, sia eletto che designato, decade dalla carica o incarico dopo tre assenze consecutive non giustificate. Del fatto ogni organismo deve informare il Consiglio Direttivo per gli adempimenti e i provvedimenti conseguenti.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

L'associazione è guidata dal Consiglio Direttivo. La carica è "ad personam" e quindi non può essere delegata.

Il Consiglio Direttivo (C.D.) viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque membri eletti fra i soci aventi diritto di voto nel corso dell'Assemblea generale.

Il C.D. rimane in carica tre anni e tutti i componenti possono essere rieletti.

Il nuovo Consiglio Direttivo deve insediarsi il più presto possibile ma non oltre trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. La prima convocazione è fatta dal consigliere che nelle votazioni ha riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno:

- il presidente dell'associazione;
- il vice presidente;
- il segretario;
- il tesoriere;
- i consiglieri delegati alle varie attività sociali.

Il Consiglio Direttivo decide in ordine al riconoscimento delle sedi regionali o provinciali dell'Associazione.

Sono inoltre compiti del Consiglio Direttivo:

- formulare il programma delle attività sociali;
- predisporre e emanare i regolamenti che dovranno essere ratificati alla prima assemblea utile;
- stabilire le quote associative annuali che dovranno essere ratificate alla prima assemblea utile;
- deliberare circa l'ammissione e la radiazione dei soci;
- adottare i provvedimenti disciplinari inflitti ai soci dal collegio dei probiviri.
- predisporre e approvare il bilancio consuntivo e di previsione da presentare ai soci in assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato di norma dal Presidente dell'associazione o in sua vece dal Vice Presidente. In casi straordinari si riunisce, anche senza la prevista convocazione del Presidente, su specifica richiesta motivata da un terzo dei componenti il C.D.. La motivazione fa parte dell'ordine del giorno della convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente se presente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono tenere anche in videoconferenza.

Qualora risultino in carica meno della metà dei consiglieri eletti si deve, entro trenta giorni, indire nuove elezioni. Nel frattempo, il presidente ed il Consiglio Direttivo rimangono in carica per svolgere l'ordinaria amministrazione.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate, su specifica richiesta, le sole spese seguenti l'espletamento dell'incarico.

Di ogni riunione deve essere steso apposito verbale.

Art. 17 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Svolge l'ordinaria amministrazione. A esso spetta la firma sociale.

È responsabile dell'attuazione degli scopi dell'associazione e risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'associazione. Stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegna l'associazione compresa l'apertura di conti correnti bancari e postali.

Per i contratti di assunzione del personale e la relativa retribuzione consulta il Consiglio Direttivo ed avutane l'approvazione, appone la firma.

Garantisce il rispetto delle norme statutarie.

Il Presidente decade dalla sua carica per:

- sue dimissioni
- sfiducia del C.D. a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 18 - Il Vice-Presidente dell'Associazione

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente. In tali casi la rappresentanza della Associazione viene assunta dal Vice-Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente dalla carica di Presidente e Consigliere, spetta al Vice-Presidente convocare, entro giorni 20 (venti), l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Qualora le dimissioni riguardino solo la carica di Presidente, mantenendo la carica di Consigliere, spetta al Vice-Presidente convocare, entro giorni 20 (venti), il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 19 - Il Comitato scientifico

Il Consiglio Direttivo può promuovere la costituzione di un Comitato scientifico, chiamando a farvi parte studiosi e autori che con la loro attività si siano distinti nello sviluppo e nella divulgazione delle conoscenze e delle buone pratiche sulle Non Technical Skill.

L'attività del Comitato tecnico scientifico è regolata da un Regolamento attuativo.

Art. 20 - Il Tesoriere ed il Segretario

Il tesoriere è responsabile dell'amministrazione dell'associazione secondo le delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea ed è incaricato, in collaborazione con i sindaci e il commercialista, a predisporre i bilanci da presentare per approvazione al consiglio e quindi all'assemblea.

Il Segretario è responsabile del funzionamento della Segreteria.

Possono essere composti in rapporti variabili anche di non soci o soci d'altre associazioni che condividano e lavorino per raggiungere l'obiettivo stabilito.

I gruppi sono creati per approfondire, analizzare o studiare temi specifici e devono sempre terminare i lavori con un rapporto. I gruppi sono aperti alla partecipazione di tutti i soci interessati al tema e sono guidati da un responsabile eletto dal consiglio.

Art. 21 - Costituzione e funzionamento delle sezioni territoriali

Nell'ambito dell'associazione possono essere costituite delle Sezioni territoriali nelle diverse zone geografiche del territorio nazionale. Le modalità di costituzione e le regole di funzionamento delle sezioni territoriali sono stabilite con Regolamento attuativo.

Art. 22 - Modifiche allo statuto

Lo statuto può essere modificato solo nella maniera prevista nel presente articolo.

Le modifiche allo statuto possono essere proposte con le modalità seguenti:

- a) da parte di almeno un decimo dei soci attraverso una petizione al Consiglio Direttivo, contenente la sostanza degli emendamenti. Il Consiglio Direttivo sottopone al voto dell'assemblea gli emendamenti proposti entro sei mesi;
- b) da parte di almeno due terzi dei consiglieri.

Le proposte di modifica dello statuto devono essere inviate ai soci almeno 7 giorni prima dell'assemblea straordinaria nella quale gli emendamenti dovranno essere considerati.

Le modifiche saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti in assemblea.

Art. 23 - I regolamenti

Le funzioni associative richiamate dal presente Statuto sono regolate da un Regolamento attuativo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di adottare ed emanare ulteriori regolamenti purché compatibili con il presente statuto. I regolamenti diventano operativi dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo e la comunicazione ai soci, ma devono in ogni caso essere sottoposti alla ratifica dell'assemblea ordinaria immediatamente successiva all'emanazione dei regolamenti.

Art. 24 - Scioglimento dell'associazione

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con il voto favorevole di tre quarti dei soci presenti in assemblea straordinaria appositamente convocata. La proposta di scioglimento deve essere comunicata ai soci almeno tre mesi prima della riunione indetta per la deliberazione. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale viene devoluto secondo la deliberazione dell'Assemblea. Il patrimonio sociale verrà in ogni caso devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Le comunicazioni ai soci, le convocazioni dell'assemblea ordinaria e/o straordinaria e le consultazioni referendarie possono essere effettuate a mezzo lettera, fax o e-mail.